# COMUNE DI CONDOFURI

*CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO DI CALABRIA*

* * * * *

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

***N. 14 DEL 16 Aprile 2018***

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018-2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)**

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, questo giorno **sedici** del mese di **APRILE** alle **ore 10:37** convocato dal Presidente del Consiglio con le modalità prescritte dal Regolamento comunale e nella sala delle adunanze presso il Comune di Condofuri, si è riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale dei quali sono membri i sigg.ri:

| *Cognome e Nome* | *Carica* | *Pres.* | *Assen.* |
|---|---|---|---|
| *ANTONIO SALVATORE GURNARI* | *PRESIDENTE CONSIGLIO* | x | |
| *SALVATORE MAFRICI* | SINDACO | x | |
| *GIULIA NAIMO* | CONSIGLIERE | x | |
| *GIUSEPPE BARRECA* | CONSIGLIERE | x | |
| *SALVATORE TRAPANI* | CONSIGLIERE | | x |
| *GIUSEPPE FOTI* | CONSIGLIERE | x | |
| *ROCCO ERMIDIO* | CONSIGLIERE | x | |
| *DOMENICO MAFRICI* | CONSIGLIERE | x | |
| *BRUNO MAISANO* | CONSIGLIERE | | x |
| *ANTONINO VADALA'* | CONSIGLIERE | | x |
| *TOMMASO IARIA* | CONSIGLIERE | x | |

**PRESENTI N. 8** **ASSENTI N. 3**

Partecipa l'avv. Caterina Attinà Vicesegretario comunale, incaricato della redazione del presente atto.

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che i Consiglieri **presenti in n. 8 su n. 11 Consiglieri assegnati e n. 11 in carica** integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione dell'adunanza, ai sensi del combinato disposto delle norme contenute negli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 267/2000 e n. 42 dello Statuto comunale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopraindicato posto all'ordine del giorno

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati raccolti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili degli uffici competenti

## IL PRESIDENTE

Introduce l'esame del 7^ argomento all'OdG e dichiara aperta la discussione.

Il consigliere Iaria si allontana alle ore 11:34, rientrato alle ore 11:35 chiede ed ottiene la parola

**IARIA:** ribadisco quanto detto, che vale per tutti i bilanci almeno dal 2012: non è riportato il valore degli immobili in località Straci. L'alienazione di questi immobili doveva seguire la procedura di legge. Mi pare che il Comune abbia intenzione di alienare tali immobili.

**Chiede** ed ottiene la parola il **SINDACO:** il Comune intende demolirli. Vista in ogni caso la complessità della materia saranno effettuate delle verifiche.

**Chiede** ed ottiene la parola il consigliere **IARIA**: l'alienazione serve ad indicare la perdita di un valore, quel valore deve essere riportato nel bilancio. Questa criticità evidenziata si somma ad un altro problema: la delibera della Corte dei Conti nr. 112/2017 che contesta una serie di atti contabili propedeutici all'approvazione del documento. Chiedo che venga allegata alla deliberazione la delibera della Corte dei Conti e del Consiglio Comunale che deposito oggi. L'ufficio avrebbe dovuto aspettare la risposta della Corte dei Conti e poi provvedere in seguito con la relazione del bilancio. Redigere un bilancio non tenendo conto di quei rilievi è un atto azzardato dal punto di vista amministrativo, anche per questo voterò contro.

**Chiede** ed ottiene la parola il consigliere **BARRECA**: già ho sentito gli uffici comunali competenti, i quali hanno assicurato che il valore non si inserisce nel bilancio di previsione bensì, facendo parte del patrimonio dell'ente, sarà indicato in fase di approvazione del rendiconto e comunque su questo punto faccio mie le precedenti dichiarazioni del Sindaco in sede di approvazione della Deliberazione n. 11 che chiedo vengano riportate. In merito all'ultima dichiarazione di Iaria sulla Delib. Corte dei Conti pur non essendo un tecnico ritengo che il bilancio doveva essere approvato essendo adempimento sottoposto a scadenza di legge.

**Il Presidente**, non avendo nessun altro Consigliere chiesto la parola, dichiara chiuso il dibattito ed invita il Consiglio a procedere all'approvazione della proposta di delibera.

Il Gruppo di maggioranza composto dal Sindaco, dai consiglieri Naimo, Barreca, Foti, Mafrici, Gurnari, Ermidio richiama l'intervento dell'Assessore Barreca sui due punti in precedenza trattati e rende la seguente **dichiarazione di voto** riportandosi quanto già dichiarato dal Sindaco: "Si procederà ad una verifica consultando gli uffici competenti sulla questione appena sollevata. Gli uffici competenti hanno già espresso un parere al riguardo, e in caso verranno attivate le iniziative necessarie per chiarire la situazione ed apportare eventuali correttivi;"

Il consigliere **IARIA** rende la seguente **dichiarazione di voto**: ancora una volta si fa finta di non capire che i rendiconti precedenti sulla scorta dei quali è approvato questo bilancio, non avevano contemplato il valore di questi beni, il che a mio parere è fatto gravissimo.

Procedutosi alla votazione si consta il seguente risultato:

**Presenti**: 8 ; **Favorevoli**:7; **Contrari**: 1 Iaria

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".
- all'articolo 162, comma 1, prevede che "*Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";

**Ricordato** che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**Preso atto** che il termine originario del 31 dicembre 2017 per l'approvazione del Bilancio era stato prorogato al 28 febbraio 2018 dal D.M. Ministero dell'Interno 29 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017;

**Considerato** che il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;

**Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

**Ricordato** che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

**Atteso** che:

- la deliberazione di G.C. n. del , con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 9 della data odierna, ha approvato il Documento unico di programmazione;

**Atteso** che la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 39 in data 22/03/2018, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011 al bilancio di previsione risultano allegati i seguenti documenti:
a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
g) la nota integrativa al bilancio;
h) la relazione del revisore dei conti;

**Rilevato** altresì che, ai sensi dell'art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione risultano inoltre allegati i seguenti documenti[1]:

- l'attestazione dell' indirizzi internet di pubblilcazione del rendiconto della gestione del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio (2017);
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data odierna, relativa alla verifica della quantità e qualità delle aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in diritto di superficie o di proprietà, con il relativo prezzo di cessione;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 dataodierna, di approvazione del programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge n. 112/2008;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 22.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Approvazione piano triennale 2018-2020 per il contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture in attuazione della Legge 244/2007 "Finanziaria 2008", art. 2 – c.594 e s.m.i.";

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29/03/2018, relativa alla conferma delle Imposta unica comunale (IUC) –Conferma aliquote e detrazioni d'imposta IMU per l'anno 2018, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 in data 29/03/2018, Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione Piano Finanziario e Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI anno 2018;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 29.03.2018, relativa a Imposta Unica Comunale (IUC). Conferma aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 22.03.2018, relativa Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni anno 2018 – Conferma delle tariffe dell'anno 2017, per l'esercizio di competenza;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 22.03. 2018, relativa all' "Approvazione delle Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anno 2018. Conferma tariffe anno precedente";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22/03/2018, relativa all'approvazione delle tariffe per la fruizione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio di competenza, nonché alla determinazione dei relativi tassi di copertura dei costi di gestione;
- la deliberazione di Giunta n. 34 in data 22/03/2018, relativa a "Servizio Idrico Integrato. Determinazione costi e conferma tariffe anno 2018";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 bis del 22/03/2018, avente ad oggetto "Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della strada da riscuotere nel corso dell'anno 2018";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 39 in data 30/03/2017., esecutiva ai sensi di legge, di approvazione delle nuove tariffe per la concessione dei loculi cimiteriali, tombe di famiglia e aree cimiteriali;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto dell'esercizio 2016;
- il prospetto di verifica della coerenza del bilancio di previsione con gli obiettivi di finanza pubblica (pareggio di bilancio) ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e), del d.Lgs. n. 267/2000;

**Verificato** che copia degli schemi dei suddetti documenti sono stati messi a disposizione dei consiglieri comunali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal regolamento comunale di contabilità vigente;

**Vista** la legge n. 243/2012, come modificata dalla legge n. 164/2016, che disciplina gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;

**Visto** l'articolo 1, commi da 463 a 494 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali disciplinano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) dal 2017;

**Tenuto conto** che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio:

- regioni, province e comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titolo dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione, e per spese finali si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione;
- per gli anni 2018-2020 nel saldo è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, fatta eccezione per la quota finanziata da debito;
- non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;

**Dato atto** che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio, come si evince dal prospetto allegato alla presente deliberazione;

**Visto** altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che "*i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla*

*realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";*

**Considerato** che il bilancio di previsione 2018-2020 non si avvale di questa facoltà;

**Richiamate** le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), relative a:

- spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);
- divieto di sponsorizzazioni (comma 9);
- spese per missioni, anche all'estero (comma 12);
- divieto per i pubblici dipendenti di utilizzare il mezzo proprio (comma 12);
- spese per attività esclusiva di formazione (comma 13);

b) all'articolo 5, comma 2, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), come sostituito dall'articolo 15, comma 1, del d.L. n. 66/2014, e all'articolo 1, commi 1-4, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013) relative alla manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e all'acquisto di buoni taxi;

c) all'articolo 1, commi 5-9, del d.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013), e all'articolo 14, comma 1, del d.L. n. 66/2014, relativo alle spese per studi e incarichi di consulenza;

d) all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228/2012, relativa al divieto di acquisto di autovetture;

e) all'articolo 14, comma 2, del d.L. n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), relativo alla spesa per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

**Considerato** che:

- tra le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, sono compresi anche gli enti locali, che pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione dei tagli alle spese;
- a mente del comma 20 dell'articolo 6, le norme sopra citate rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica verno le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché verso gli enti del SSN;

**Atteso** che la Corte costituzionale, in riferimento alle disposizioni in oggetto, ha stabilito che:

- i vincoli contenuti nell'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 "*possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa»*" (sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012);
- "*La previsione contenuta nel comma 20 dell'art. 6, inoltre, nello stabilire che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica», va intesa nel senso che le norme impugnate non operano in via diretta, ma solo come disposizioni di principio, anche in riferimento agli enti locali e agli altri enti e organismi che fanno capo agli ordinamenti regionali*" (sentenza n. 139/2012);

**Vista** la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

**Visto** il prospetto all'allegato con il quale sono stati:

- individuati i limiti di spesa per l'anno 2018;
- rideterminati i limiti di spesa per l'anno 2018 alla luce dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 181/2011 e n. 139/2012, e dalla Corte dei conti – Sezione autonomie con delibera n. 26/SEZAUT/2013 al fine di conseguire i medesimi obiettivi di spesa prefissati riallocando le risorse tra i diversi ambiti di spesa;

**Richiamati**:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui

importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

**Richiamato** l'articolo 1, comma 424, della citata legge di bilancio 2017, il quale ha rinviato all'esercizio 2018 l'obbligo di approvare il programma biennale di beni e servizi di cui all'art. 21 del d.Lgs. n. 50/2016;

**Visto** l'articolo art. 21 del d.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare il 6° comma, a tenore del quale:
*Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

**Rilevato** che, allo stato attuale, non si prevedono acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro e, dunque, non appaiono sussistere le condizioni previste dalla normativa vigente in tema di obbligo di approvazione di specifico programma.

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Constatato** che, in relazione allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta non sono pervenuti emendamenti;

**Acquisito** agli atti il parere favorevole:

- del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ai sensi dell'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
- dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il d.Lgs. n. 267/2000;
**Visto** il d.Lgs. n. 118/2011;
**Visto** lo Statuto Comunale;
**Visto** il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Preso atto** della votazione sopra riportata

## DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, depositato in atti, di cui si riportano gli equilibri finali:

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2018 | COMPETENZA ANNO 2019 | COMPETENZA ANNO 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 19.747,57 | 1.200,00 | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| AA ) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 8.166,14 | 8.166,14 | 8.166,14 |
| B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 | (+) | 5.218.329,00 | 5.025.029,00 | 4.647.424,06 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | | |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | | | |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti | (-) | 4.907.676,08 | 4.683.289,45 | 4.375.960,42 |
| di cui: | | | | |
| *- fondo pluriennale vincolato* | | *1.200,00* | | |
| *- fondo crediti di dubbia esigibilità* | | | | |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari | (-) | 322.234,35 | 334.773,41 | 263.297,50 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | | | |
| **G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTODEGLI ENTI LOCALI | | | | |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | *0,00* | 0,00 | 0,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *di cui per estinzione anticipata di prestiti* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M** | | **-2.000,00** | **-2.000,00** | **-2.000,00** |
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento | (+) | | | |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 1.113.802,96 | 659.870,70 | |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 369.750,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | | | |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge | (-) | | | |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine | (-) | | | |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine | (-) | | | |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | | | |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge | (+) | | | |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale | (-) | 1.483.552,96 | 681.870,70 | 22.000,00 |
| *di cui fondo pluriennale vincolato di spesa* | | *659.870,70* | | |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | | | |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

**ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
*F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone*

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL

**ESPRIME**

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
*F.to Dott.ssa Stefania Sgambellone*

*Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto*

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**
*F.to Dott. Antonio Salvatore Gurnari*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**
*F.to Avv. Caterina Attinà*

| | |
|---|---|
| PARERE FAVOREVOLE<br>In ordine alla **regolarità tecnica**<br>*F.to dott.ssa Stefania Sgambellone* | PARERE FAVOREVOLE<br>In ordine alla **regolarità contabile**<br>*F.to Dott.ssa. Stefania Sgambellone* |

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____Registro Pubblicazione

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 23/04/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000);

Condofuri li 23/04/2018

L'addetto alla Pubblicazione
F.to _____

## CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Condofuri li

F.to Avv. Caterina Attinà

La presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune , senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 dello stesso D.Lgs. 267/2000

L' addetto alla pubblicazione

Data

F.to _____

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N._____FOGLI.

DATA_____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Avv. Caterina Attinà